



**Registro Imprese**  
Area Utenza

Dir. n.6

3 aprile 2013

**Oggetto: Comunicazione dell'indirizzo di posta certificata al Registro Imprese (art.37, L.35/2012).-Integrazione direttiva n.02, del 17 aprile 2012.**

Visto l'art. 37 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifiche dalla legge n. 35, del 4 aprile 2012;

Richiamata la direttiva del Conservatore n.2, del 17 aprile 2012;

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero di Sviluppo Economico con Circolare del 20 agosto 2012, n.178164;

Ritenuto di disporre al riguardo,

**DISPONE**

-ad integrazione della direttiva n.2, del 17 aprile 2012 si rileva che non sussiste alcun termine per la comunicazione e successive eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e, pertanto, non sono applicabili sanzioni.

**IL CONSERVATORE**  
(Dott. Domenico Spagnoli)